

**Ordinanza
sulle riserve d'importanza internazionale
e nazionale d'uccelli acquatici e migratori
(ORUAM)**

del 21 gennaio 1991 (Stato 14 agosto 2001)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 11 della legge federale del 20 giugno 1986¹ su la caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici (Legge sulla caccia) e l'articolo 26 della legge federale del 1° luglio 1966² sulla protezione della natura e del paesaggio, nonché in applicazione della Convenzione del 2 febbraio 1971³ sulle zone umide d'importanza internazionale segnatamente come habitat degli uccelli acquatici e palustri,

ordina:

**Sezione 1:
Riserve d'importanza internazionale e nazionale di uccelli acquatici
e migratori**

Art. 1 Scopo

Le riserve d'importanza internazionale e nazionale d'uccelli acquatici e migratori hanno per scopo la protezione e la conservazione degli uccelli migratori e degli uccelli acquatici che vivono tutto l'anno in Svizzera.

Art. 2 Designazione

¹ Sono riserve d'importanza internazionale e nazionale d'uccelli acquatici e migratori quelle enumerate nell'allegato 1.

² L'inventario federale delle riserve d'importanza internazionale e nazionale d'uccelli acquatici e migratori (inventario) comprende per ogni zona protetta:

- a. una rappresentazione cartografica del perimetro e una descrizione della zona;
- b. lo scopo della protezione;
- c. provvedimenti particolari per la protezione delle specie come pure la loro durata di validità;
- d. eventualmente, un perimetro all'esterno della zona protetta, nel quale sono indennizzati i danni causati dalla selvaggina.

RU 1991 298

¹ RS 922.0

² RS 451

³ RS 0.451.45

³ L'inventario, parte integrante della presente ordinanza, non è pubblicato nella Raccolta ufficiale delle leggi federali (RU), bensì sotto forma di tiratura a parte (art. 4 della L del 21 mar. 1986⁴ sulle pubblicazioni ufficiali).

Art. 3 Modificazioni minime

Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni⁵ ha la facoltà di modificare leggermente i limiti del perimetro delle zone protette, nonché le altre disposizioni dell'articolo 2 capoverso 2 relative all'inventario.

Art. 4 Misure particolari in caso di soppressione o di modificazione di zone protette

Nelle zone riaperte alla caccia, i Cantoni provvedono affinché l'attività venatoria sia in un primo tempo praticata con moderazione e espletata appieno soltanto dopo un periodo di transizione appropriato.

Sezione 2: Protezione della diversità delle specie e dei biotopi

Art. 5 Protezione delle specie

¹ Nelle riserve d'uccelli acquatici e migratori valgono le seguenti disposizioni generali:

- a. la caccia è vietata; sono fatte salve le disposizioni speciali in virtù dell'articolo 2 capoverso 2;
- b. gli animali non devono essere disturbati, braccati o attirati fuori della zona;
- c. i cani devono essere condotti al guinzaglio; sono fatte salve le disposizioni speciali in virtù dell'articolo 2 capoverso 2;
- d. è vietato portare seco o conservare armi e trappole. I Cantoni possono autorizzare eccezioni per persone che abitano all'interno della zona. Le persone autorizzate a cacciare o obbligate al servizio militare hanno il diritto, rispettivamente durante la caccia o per adempiere gli obblighi militari (servizio, tiro e ispezione obbligatori), di attraversare la zona lungo sentieri o strade muniti di armi scariche;
- e. gli esercizi militari con munizioni di guerra o d'esercizio sono vietati. È fatta salva l'utilizzazione di speciali poligoni di tiro e impianti militari secondo disposizioni contrattuali;
- f. i Cantoni possono autorizzare misure speciali di promozione e protezione del patrimonio ittico (misure di gestione alieutica), nella misura in cui in tal modo non sia compromesso l'obiettivo delle riserve di uccelli acquatici e migratori.

⁴ **RS 170.512**

⁵ La designazione dell'unità amministrativa è stata adattata giusta l'art. 4a dell'O del 15 giu. 1998 sulle pubblicazioni ufficiali (**RS 170.512.1**).

² L'organizzazione di gare sportive o altre manifestazioni collettive è ammessa soltanto se non compromette lo scopo della protezione. Gli organizzatori necessitano di un'autorizzazione cantonale.

³ Sono fatte salve, giusta l'articolo 2 capoverso 2, altre misure di portata più ampia o d'altro tenore intese a proteggere le specie.

Art. 6 Protezione dei biotopi

¹ Nell'adempimento dei loro compiti, la Confederazione e i Cantoni provvedono affinché sia tenuto conto degli obiettivi della protezione delle riserve di uccelli acquatici e migratori. Se, nel caso concreto, vi sono altri interessi, la decisione è presa ponderando i diversi interessi in causa.

^{1bis} Se sono competenti per l'esecuzione autorità federali diverse dall'Ufficio federale dell'ambiente, delle foreste e del paesaggio (Ufficio federale), la collaborazione di quest'ultimo è retta dagli articoli 62a e 62b della legge federale del 21 marzo 1997⁶ sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione.⁷

² Le riserve di uccelli acquatici e migratori devono essere prese in considerazione durante l'elaborazione dei piani direttori e dei piani di utilizzazione.

³ Rimangono salvi altri provvedimenti di più ampia portata o di altro tenore intesi a proteggere i biotopi giusta l'articolo 2 capoverso 2 della presente ordinanza o gli articoli 18 e seguenti della legge federale del 1° luglio 1966⁸ sulla protezione della natura e del paesaggio.

Art. 7 Segnaletica e informazione

¹ I Cantoni provvedono affinché i titolari di una patente di caccia e il pubblico siano informati sulle riserve di uccelli acquatici e migratori.

² Essi provvedono a segnalare in loco le riserve d'uccelli acquatici e migratori.

³ Alle entrate principali delle riserve come pure, nel caso di biotopi particolarmente degni di protezione all'interno di queste zone, vanno collocati pannelli con indicazioni sulla zona protetta, sullo scopo della protezione e sui principali provvedimenti.

Sezione 3: Danni causati dalla selvaggina

Art. 8 Prevenzione dei danni causati dalla selvaggina

¹ I sorveglianti delle riserve di uccelli acquatici e migratori possono, per ordine del servizio cantonale competente, prendere in ogni tempo provvedimenti contro determinati animali selvatici cacciabili che causino danni considerevoli.

⁶ RS 172.010

⁷ Introdotto dal II 21 dell'O del 2 feb. 2000 relativa alla legge federale sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani (RU 2000 703).

⁸ RS 451

² Per il resto sono valide le disposizioni cantonali concernenti la prevenzione dei danni causati dalla selvaggina.

Art. 9 Provvedimenti particolari

¹ Nelle riserve d'uccelli acquatici e migratori, i Cantoni possono prevedere provvedimenti particolari per la regolazione delle popolazioni di mammiferi appartenenti a specie cacciabili, sempreché necessario per la prevenzione di danni intollerabili e non pregiudizievole per gli scopi della protezione. Questi provvedimenti devono essere previamente autorizzati dall'Ufficio federale⁹.

² Il servizio cantonale competente provvede a coordinare siffatti provvedimenti con il servizio della protezione della natura e il servizio forestale.

³ Per l'esecuzione di questi provvedimenti i Cantoni possono far capo, oltre che ai sorveglianti delle riserve, anche ai guardiani della selvaggina, ai guardiacaccia e ai cacciatori autorizzati.

Art. 10 Abbattimenti selettivi

¹ I sorveglianti delle riserve di uccelli acquatici e migratori sono tenuti ad abbattere gli animali malati o feriti.

² Annunciano immediatamente questi tiri al servizio cantonale competente.

Sezione 4: Sorveglianti delle riserve

Art. 11 Statuto e nomina

¹ I Cantoni designano uno o più sorveglianti per ogni riserva d'uccelli acquatici e migratori. Conferiscono loro i diritti di polizia giudiziaria secondo l'articolo 26 della legge sulla caccia.

² I sorveglianti delle riserve di uccelli acquatici e migratori sono funzionari cantonali.

³ Sono subordinati al servizio cantonale competente.

⁴ Sono nominati dal Cantone. La documentazione in vista delle nomine deve essere sottoposta per parere all'Ufficio cantonale.

⁵ Se le riserve di uccelli acquatici e migratori sono in prossimità delle frontiere nazionali, i compiti di polizia della caccia devono essere affidati anche alle guardie di confine.

⁹ Nuova espressione giusta il n. II 21 dell'O del 2 feb. 2000 relativa alla legge federale sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani (RU 2000 703).

Art. 12 Compiti

¹ Il servizio cantonale competente affida i compiti seguenti ai sorveglianti delle riserve:

- a. esecuzione dei compiti di polizia della caccia secondo la legge sulla caccia;
- b. censimento e sorveglianza delle popolazioni d'animali selvatici nella riserva;
- c. partecipazione alla pianificazione, alla cura e alla manutenzione di particolari biotopi;
- d. demarcazione e segnaletica in loco delle riserve;
- e. informazione e sorveglianza dei visitatori della riserva;
- f. partecipazione alla pianificazione di misure di prevenzione contro i danni causati dalla selvaggina, nonché all'esecuzione di questi provvedimenti;
- g. organizzazione ed esecuzione della ricerca di animali feriti nella riserva;
- h. allacciamento di contatti, informazione e collaborazione con i rappresentanti dei Comuni, dell'agricoltura e della selvicoltura, della protezione della natura e del paesaggio, nonché della caccia;
- i. difesa degli interessi della protezione delle specie all'atto dell'elaborazione dei piani direttori e dei piani d'utilizzazione comunali e regionali, nella misura in cui questi ultimi concernano la riserva;
- k. presa di contatto con i servizi regionali responsabili delle piazze d'armi e dei poligoni di tiro, nella misura in cui la riserva ne sia coinvolta, e consulenza ai comandanti di truppe in loco;
- l. sostegno alle ricerche scientifiche e collaborazione alle medesime, d'intesa con il servizio cantonale competente e l'Ufficio federale.

² Il servizio cantonale competente può, di moto proprio o su domanda dell'Ufficio federale, affidare altri compiti ai sorveglianti delle riserve.

³ I sorveglianti delle riserve tengono un diario sui lavori eseguiti.

⁴ Sull'adempimento di questi compiti viene fatto rapporto ogni anno all'Ufficio federale.

Art. 13 Formazione

¹ I Cantoni si occupano della formazione di base dei sorveglianti delle riserve.

² L'Ufficio federale organizza corsi di perfezionamento sui problemi particolari relativi alle riserve degli uccelli acquatici e migratori.

Sezione 5: Indennità

Art. 14 Sorveglianza e formazione

¹ La Confederazione concede ai Cantoni, secondo la loro capacità finanziaria, indennità del 30 al 50 per cento delle spese causate dalla sorveglianza delle riserve.

² Sono computabili, di massima, oneri salariali di un ammontare globale di 60 000 franchi (1 posto di sorvegliante di riserva) per riserva d'importanza internazionale e oneri salariali di un ammontare globale di 30 000 franchi (½ posto di sorvegliante di riserva) per riserva d'importanza nazionale.

³ Nei limiti dei crediti autorizzati, la Confederazione può inoltre sostenere i provvedimenti seguenti, con sussidi del 30 al 50 per cento, secondo la capacità finanziaria dei Cantoni:

- a. formazione di base ed equipaggiamento dei sorveglianti delle riserve, come pure rafforzamento temporaneo o personale ausiliario;
- b. infrastruttura per la sorveglianza;
- c. segnaletica in loco delle riserve d'uccelli acquatici e migratori.

Art. 15 Danni causati dalla selvaggina

¹ La Confederazione rimborsa ai Cantoni, secondo la loro capacità finanziaria, dal 30 al 50 per cento dei costi d'indennizzo dei danni causati dalla selvaggina nelle riserve di uccelli acquatici e migratori o all'interno di un perimetro designato giusta l'articolo 2 capoverso 2.

² La Confederazione può prendere a carico dal 30 al 50 per cento delle spese per provvedimenti di prevenzione contro i danni causati dalla selvaggina.

³ All'atto del rimborso sono prese in considerazione le spese per provvedimenti di prevenzione.

⁴ Non è versato alcun rimborso se non sono stati presi provvedimenti conformemente agli articoli 8 o 10.

Art. 16 Disposizione comune

La Confederazione non effettua più alcuna indennità se lo scopo della protezione è troppo fortemente compromesso da altre forme di utilizzazione.

Art. 16^{a10} Competenza

L'Ufficio federale dispone in merito alle indennità.

¹⁰ Introdotta dal n. I 2.10 dell'O del 26 giu. 1996 sulla nuova attribuzione delle competenze decisionali nell'Amministrazione federale, in vigore dal 1° ago. 1996 (RU 1996 2243).

Sezione 6: Entrata in vigore

Art. 17

La presente ordinanza entra in vigore il 1° febbraio 1991.

*Allegato I*¹¹
(art. 2 cpv. 1)

Riserve d'importanza internazionale

N.	Località	Cantone (i)	Iscrizione	Revisione
1	Ermatingerbecken	TG	1991	
2	Stein am Rhein	SH, TG	1991	2001
3	Klingnauerstausee	AG	1991	
4	Fanel - Chablais de Cudrefin, Pointe de Marin	BE, FR, VD, NE	1991	2001
5	Chevroux fino a Portalban	FR, VD	1991	2001
6	Yvonand fino a Cheyres	FR, VD	1991	2001
7	Grandson fino a Champ-Pittet	VD	1991	2001
8	Les Grangettes	VD, VS	1991	2001
9	Rhône fino a Verbois	GE	1991	2001
11	Versoix fino a Ginevra	GE	2001	

Riserve d'importanza nazionale

N.	Località	Cantone (i)	Iscrizione	Revisione
101	Col de Bretolet	VS	1991	2001
102	Witi	BE, SO	1992	2001
103	Alter Rhein: Rheineck	SG	2001	
104	Rorschacher Bucht / Arbon	SG	2001	
105	Zürich-Obersee: Guntliweid fino a Bätzimatt	SZ	2001	
106	Reuss: Bremgarten - Zufikon fino al ponte di Rottenschwil	AG	2001	
108	Kanderdelta fino a Hilterfingen	BE	2001	
109	Wohlensee (Halenbrücke fino a Wohleibrücke)	BE	2001	
110	Stausee Niederried	BE	2001	
111	Hagneckdelta e St. Petersinsel	BE	2001	
112	Häfli presso Büren	BE	2001	
113	Aare presso Soletta e riserva naturale Aare Flumenthal	SO	2001	
114	Plaine de l'Orbe: Chavornay fino a Bochuz	VD	2001	
115	Salavaux	VD	2001	
116	Mies / Versoix	VD, GE	2001	
117	Pointe de Promenthoux	VD	2001	
118	Port Noir fino a Hermance	GE	2001	
119	Bolle di Magadino	TI	2001	

¹¹ Nuovo testo giusta il n. I 1 dell'O del 15 giu. 2001, in vigore dal 1° ago. 2001 (RU 2001 1908).

*Allegato 2*¹²
(art. 2 cpv. 2 e 3)

Inventario federale delle riserve d'importanza internazionale e nazionale d'uccelli acquatici e migratori

¹² Il testo del presente allegato e delle sue modifiche non viene pubblicato nella RU (vedi RU **1991** 305, **1992** 1311, **2001** 1908). Il testo può essere consultato in ogni momento presso la Cancelleria federale, presso l'Ufficio federale dell'ambiente, delle foreste e del paesaggio e presso i Cantoni.

